



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 26/DIV – 14 OTTOBRE 2025

26/115

### CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

#### GARE DEL 10, 11, 12 E 13 OTTOBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 10, 11, 12 e 13 Ottobre 2025

#### 9^ GIORNATA ANDATA

##### GIRONE A

|                          |                      |     |
|--------------------------|----------------------|-----|
| ALBINOLEFFE              | LECCO                | 0-1 |
| CITTADELLA               | TRIESTINA            | 1-0 |
| DOLOMITI BELLUNESI       | LUMEZZANE            | 2-0 |
| GIANA ERMINIO            | NOVARA               | 0-0 |
| INTER U23                | RENATE (*)           |     |
| L.R. VICENZA             | VIRTUS VERONA        | 2-1 |
| OSPITALETTO FRANCIACORTA | ARZIGNANO VALCHIAMPO | 2-1 |
| PERGOLETTESE             | ALCIONE MILANO       | 0-2 |
| PRO PATRIA               | UNION BRESCIA        | 0-2 |
| TRENTO                   | PRO VERCELLI         | 1-0 |

(\*) Post. 21.10.2025

##### GIRONE B

|                     |                |     |
|---------------------|----------------|-----|
| AREZZO              | GUBBIO         | 1-0 |
| ASCOLI              | PONTEREDERA    | 5-0 |
| BRA                 | CARPI          | 1-3 |
| FORLÌ               | TERNANA        | 1-1 |
| GUIDONIA MONTECELIO | PIANESE        | 1-0 |
| JUVENTUS NEXT GEN   | CAMPOBASSO (*) |     |
| PERUGIA             | RIMINI         | 0-1 |
| PINETO              | LIVORNO        | 3-0 |
| SAMBENEDETTSE       | RAVENNA        | 0-1 |
| VIS PESARO          | TORRES         | 0-0 |

(\*) Post. 22.10.2025

##### GIRONE C

|            |                  |     |
|------------|------------------|-----|
| AZ PICERNO | CASERTANA        | 0-2 |
| BENEVENTO  | TEAM ALTAMURA    | 4-0 |
| CASARANO   | AUDACE CERIGNOLA | 3-0 |
| CAVESE     | TRAPANI          | 0-1 |
| COSENZA    | ATALANTA U23     | 1-2 |
| FOGGIA     | CROTONE          | 0-3 |
| GIUGLIANO  | CATANIA          | 0-3 |
| MONOPOLI   | SALERNITANA      | 0-1 |
| POTENZA    | LATINA           | 0-0 |
| SIRACUSA   | SORRENTO         | 0-1 |

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 13 e 14 Ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

#### GARE DEL 10, 11, 12 E 13 OTTOBRE 2025



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:  
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, CATANIA, CAVESE, CITTADELLA, GUBBIO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, RAVENNA, SAMBENEDETTESE, TERNANA, SIRACUSA, SORRENTO, TEAM ALTAMURA e UNION BRESCIA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

### **DELIBERA**

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

### **GARA SAMBENEDETTESE – RAVENNA DEL 12.10.2025**

Il Giudice Sportivo,

in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa a quanto accaduto al termine della gara durante il deflusso dalla Tribuna allorquando alcuni tesserati della società Ravenna sarebbero stati oggetto di episodi di violenza da parte dei numerosi tifosi della società Sambenedettese, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua competenza in ordine all'accertamento dei fatti segnalati ed alla identificazione dei soggetti autori delle condotte di cui sopra e per l'eventuale seguito ai sensi dell'art. 118 C.G.S.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA € 2.000,00**

**SIRACUSA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord Settore N, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 18° minuto del primo tempo, dopo un lancio analogo effettuato dai tifosi avversari che non oltrepassava la rete di recinzione fra i Settori, un fumogeno all'interno della Curva Est ove erano posizionati i predetti, senza conseguenze;
2. al termine della gara, un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la intrinseca pericolosità della condotta), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 1.500,00**

**LIVORNO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Lato Est Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al

24° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco che esplodeva a circa un metro dalla panchina occupata dalla squadra avversaria costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per circa 1 minuto e 30 secondi in quanto l'Allenatore del Pineto, accusava nell'immediatezza problemi all'udito.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio operato nei pressi della panchina) e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 1.000,00**

**SORRENTO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 18° minuto del primo tempo, un fumogeno in direzione del Settore occupato dalla tifoseria avversaria (Gradinata Nord), che, tuttavia, non oltrepassava il proprio Settore di appartenenza, impattando contro la recinzione di separazione.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi comprese la intrinseca pericolosità della condotta, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 400,00**

##### **CAVESE**

A) per avere, i suoi sostenitori (50%), presenti nel Settore Curva Sud, intonato, al 14° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti di istituzioni pubbliche;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Lato Nord Superiore, esposto, per tutta la durata della gara, due bandiere di circa 1,50 metri per 0,70 contenenti simboli, emblemi o simili non autorizzati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

**DOLOMITI BELLUNESI** per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva necessario riparare.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

#### **AMMENDA € 300,00**

##### **ASCOLI**

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (60%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 40°, al 79° e al 99° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto in tutte le predette circostanze, per tre volte;

B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (20%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 5° e al 41° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto in entrambe le circostanze, per tre volte;

C) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (60%) posizionati nel Settore Tribuna

Mazzone, intonato, al 79° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**CATANIA** per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Ospiti, intonato:

1. dal 21° al 22° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine;

2. al 29° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per dieci volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

**TERNANA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

**TORRES** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

#### **AMMENDA € 100,00**

**TRIESTINA** per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna IV Settore Ospiti, intonato, al 20° minuto del primo tempo un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **ALLENATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA**

CESARETTI ALESSANDRO (LATINA)

per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei  
26/118

confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava proferendo parole irrispettose ed offensive nei loro confronti per contestarne l'operato.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

PINNA SALVATORE (TORRES)  
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto usciva dall'area tecnica protestando platealmente nei confronti del IV Ufficiale per contestarne l'operato.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere (panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PALLADINI OTTAVIO (SAMBENEDETTESSE)  
per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari e irrispettoso nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica e si avvicinava con fare minaccioso a quella avversaria pronunciando nei confronti dell'Arbitro parole irrispettose per contestarne l'operato.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, supplemento r. Arbitrale).

### **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

DE LUCIA ALFONSO (GIUGLIANO)  
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 24/DIV del 7.10.2025), in violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 C.G.S.:  
1. prima dell'inizio della gara, faceva accesso nell'area spogliatoi e nel recinto di gioco per dirigere il riscaldamento dei portieri della propria squadra e, identificato dai Collaboratori della Procura Federale, veniva inviato a lasciare il recinto di gioco;  
2. al termine della gara, faceva nuovamente accesso negli spogliatoi.  
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (squalifica da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23)

### **PREPARATORI ATLETICI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

MASSERA ALBERTO (GIANA ERMINIO)  
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della

Quaterna Arbitrale in quanto, protestava veementemente e platealmente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PARKER SEAN (PERGOLETTESE)

per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA**

ZARPELLON LEONARDO (VIRTUS VERONA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in occasione di una revisione FVS, nonostante i richiami da parte dell'Arbitro continuava a discutere e a proferire insulti nei confronti di un tesserato avversario concorrendo ad alimentare un clima di tensione.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

MORRA CLAUDIO (L.R. VICENZA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in occasione di una revisione FVS, nonostante i richiami da parte dell'Arbitro continuava a discutere e a proferire insulti nei confronti di un tesserato avversario concorrendo ad alimentare un clima di tensione.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

BERNARDOTTO GABRIELE (GUIDONIA MONTECELIO)  
DI CARMINE SAMUEL (LIVORNO)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)  
MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)  
ROSSINI MATTEO (CARPI)  
DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)  
VONA EDOARDO (PONTEDERA)  
PUZONE MATTIA (SIRACUSA)  
CECCACCI MIRCO (VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

BRIGHT KEVIN (ALCIONE MILANO)  
CARIOLATO FABIO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)  
DAMIANI MATTIA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)  
LOGOLUSO GAETANO (CASARANO)  
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)  
KALLON YAYAH (CASERTANA)  
CORBARI ANDREA (CATANIA)  
DAMETTO PAOLO (COSENZA)  
RICCIARDI MANUEL (COSENZA)  
ALBERTINI ALESSANDRO (GIANA ERMINIO)  
PODDA LORENZO (GUBBIO)  
ERRICO ANDREA (GUIDONIA MONTECELIO)  
SANTORO SALVATORE (GUIDONIA MONTECELIO)  
MASTRANTONIO DAVIDE (LATINA)  
ODJER MOSES (LIVORNO)  
MOTTA MATTEO (LUMEZZANE)  
BANE ABDOUL HATE (PERGOLETTESE)  
BERTINI MARCO (PIANESE)  
MANFREDONIA MATTEO (PONTEDERA)  
HUIBERTS ROBIN DEAN (PRO VERCELLI)  
DONATI GIULIO (RAVENNA)  
ALFIERI VINCENZO (SAMBENEDETTESE)  
PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA)  
SALINES EMMANUELE (TRAPANI)  
STRAMACCIONI DIEGO (TRAPANI)  
MAFFEI MATTIA (TRENTO)  
FABBRO MICHAEL (VIRTUS VERONA)  
MANCINI TOMMASO (VIRTUS VERONA)  
JALLOW SULAYMAN (VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| GUCCIONE FILIPPO          | (AREZZO)             |
| GUERINI ALESSIO           | (ATALANTA U23)       |
| FRISON FILIPPO            | (AZ PICERNO)         |
| MARINO ANDREA             | (AZ PICERNO)         |
| DI BIASE GIANMARCO        | (BRA)                |
| FIGOLI MATTEO             | (CARPI)              |
| ROCCHI GABRIELE           | (CASERTANA)          |
| DI TACCHIO FRANCESCO      | (CATANIA)            |
| DINI ANDREA               | (CATANIA)            |
| FERRARA ANTONIO           | (COSENZA)            |
| ZUNNO MARCO               | (CROTONE)            |
| MUTANDA KASONGO NOAH ZULA | (DOLOMITI BELLUNESI) |
| SYLLA CHEIKH YOUSSEF      | (FOGGIA)             |
| FRANZOLINI ANDREA         | (FORLÌ)              |
| MACRI' DAVIDE             | (FORLÌ)              |
| VITALE MATTIA             | (L.R. VICENZA)       |
| TIRELLI MATTIA            | (MONOPOLI)           |
| LAMBRUGHİ ALESSANDRO      | (PERGOLETTESE)       |
| IENCO SIMONE              | (PINETO)             |
| IANESI SIMONE             | (PONTEDERA)          |
| PRETATO MATTIA            | (PONTEDERA)          |
| BIANCONI ALESSANDRO       | (RAVENNA)            |
| MOTTI MATTEO              | (RAVENNA)            |
| TENKORANG JOSHUA          | (RAVENNA)            |
| COLOMBINI LORENZO         | (SORRENTO)           |
| DIAKITE ADAMA             | (TORRES)             |
| CELEGHIN ENRICO           | (TRAPANI)            |
| MORETTI ANDREA            | (TRIESTINA)          |
| RIZZO ALBERTO             | (UNION BRESCIA)      |
| PATANE' NICOLA            | (VIRTUS VERONA)      |
| TONUCCI DENIS             | (VIS PESARO)         |

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| GARATTONI ALESSANDRO   | (ALBINOLEFFE)         |
| SALI GIACOMO           | (ALBINOLEFFE)         |
| LANZI JACOPO           | (ALCIONE MILANO)      |
| PIROLA FILIPPO         | (ALCIONE MILANO)      |
| CAMARA HENRY NABY JUNI | (ATALANTA U23)        |
| CISSE MOUSTAPHA ELHAD  | (ATALANTA U23)        |
| SIMONETTO FEDERICO     | (ATALANTA U23)        |
| VISMARA PAOLO          | (ATALANTA U23)        |
| TODISCO GIANMARCO      | (AUDACE CERIGNOLA)    |
| PANELLI TOMMASO        | (CARPI)               |
| MILLICO VINCENZO       | (CASARANO)            |
| LUCIANI ALESSIO        | (CAVESE)              |
| CECCHETTO ANDREA       | (CITTADELLA)          |
| GALLO ANDREA           | (CROTONE)             |
| CLEMENZA LUCA          | (DOLOMITI BELLUNESI)  |
| CONSIGLIO LEONARDO     | (DOLOMITI BELLUNESI)  |
| PELLEGRINO GIUSEPPE    | (FOGGIA)              |
| VALIETTI FEDERICO      | (FOGGIA)              |
| CRISTINI ANDREA        | (GUIDONIA MONTECELIO) |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| RAUTI NICOLA                | (L.R. VICENZA)             |
| TANCO SIMMERMACHER GREGORIO | (LECCO)                    |
| JOSE'                       |                            |
| DIONISI FEDERICO            | (LIVORNO)                  |
| AGYEMANG GIUSEPPE           | (NOVARA)                   |
| VALDESI ANDREA              | (NOVARA)                   |
| DIOP SAER                   | (OSPITALETTO FRANCIACORTA) |
| GORELLI MATTEO              | (PIANESE)                  |
| NEBULOSO GIULIO             | (PINETO)                   |
| BRUSCHI NICOLO              | (POTENZA)                  |
| MASI ALBERTO                | (PRO PATRIA)               |
| EL BOUCHATAOUI ACHRAF       | (PRO VERCELLI)             |
| FALASCO NICOLA              | (RIMINI)                   |
| ANASTASIO ARMANDO           | (SALERNITANA)              |
| EUSEPI UMBERTO              | (SAMBENEDETTESE)           |
| FARRONI ALESSANDRO          | (SIRACUSA)                 |
| FRANCO DOMENICO             | (SORRENTO)                 |
| ZECCA GIACOMO               | (TORRES)                   |
| CAPONE CHRISTIAN            | (TRENTO)                   |
| IONITA ARTUR                | (TRIESTINA)                |
| ALFONSO ENRICO              | (VIRTUS VERONA)            |

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze 14 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani